

Circolare 2011/2

Margine di fondi propri e pianificazione del capitale – banche

Margine di fondi propri e pianificazione del capitale nel settore bancario

Riferimento:	Circ. FINMA 11/2 «Margine di fondi propri e pianificazione del capitale – banche»
Data:	30 marzo 2011
Entrata in vigore:	1° luglio 2011
Ultima modifica:	1° gennaio 2013 (le modifiche sono contrassegnate con * e riportate alla fine del documento)
Basi legali:	LFINMA art. 7 cpv. 1 lett. b LBCR art. 4 cpv. 1, 2 e 3 OFoP art. 45
Appendice:	Categorizzazione degli istituti

Destinatari																								
LBCR		LSA		LBVM	LInFi			LlCol			LRD	Altri												
Banche		Assicuratori		Commercianti di val. mobiliari	Sedi di negoziazione	Controparti centrali	Depositari centrali	Repertori di dati sulle negoziazioni	Sistemi di pagamento	Partecipanti	Direzioni dei fondi	SICAV	Società in accomandita per ICC	SICAF	Banche depositarie	Gestori patrimoniali di ICC	Distributori	Rappresentanti di ICC esteri	Altri intermediari	OAD	IFDS	Assoggettati OAD	Società di audit	Agenzie di rating
X	X			X																				

I. Oggetto e scopo	nm.	1–6
II. Campo di applicazione	nm.	7–9
III. Margini forfettari di fondi propri secondo il pilastro 2	nm.	10–29
A. Abrogato	nm.	12–13
B. Categorizzazione	nm.	14–17
C. Fasce di margini di fondi propri in funzione della categoria	nm.	18–20
D. Qualità dei fondi propri richiesti per raggiungere l'obiettivo di fondi propri	nm.	20a–20c
E. Inosservanza del margine di fondi propri	nm.	21–29
a) Casi previsti di mancato raggiungimento dell'obiettivo di fondi propri	nm.	21–23
b) Casi imprevisti di mancato raggiungimento dell'obiettivo di fondi propri o di diminuzione dei fondi propri al di sotto del livello di intervento	nm.	24–26
c) Misure prudenziali per i casi imprevisti di mancato raggiungimento dell'obiettivo di fondi propri o di diminuzione dei fondi propri al di sotto del livello di intervento	nm.	27–29
IV. Inasprimento individuale	nm.	30–33
V. Pianificazione del capitale	nm.	34–45
A. Esigenze fondamentali in materia di pianificazione del capitale	nm.	34–37
B. Contenuti della pianificazione del capitale	nm.	38–41
C. <i>Governance</i> e processo	nm.	42–43
D. Procedura di audit	nm.	44–45
VI. Entrata in vigore	nm.	46
VII. Disposizioni transitorie	nm.	47–50

I. Oggetto e scopo

- L'Ordinanza sui fondi propri (OFoP; RS 952.03) prevede che, oltre ai fondi propri minimi necessari alla copertura dei rischi di credito, di mercato e operativi di cui all'articolo 42 («pilastro 1»), le banche detengano un margine di fondi propri in conformità all'articolo 43 e fondi propri supplementari in conformità all'articolo 45 per tenere conto dei rischi non contemplati dalle esigenze minime di fondi propri e per garantire l'osservanza di queste ultime anche in caso di circostanze sfavorevoli («pilastro 2»).
- 1 *
- Quanto alla determinazione della dotazione di capitale necessaria a livello di singolo istituto, il Nuovo Accordo sul Capitale di Basilea prevede che gli istituti dispongano di procedure atte a identificare, misurare, aggregare tutti i tipi di rischio rilevanti e a prevedere il capitale (economico) necessario per la loro copertura.
- 2
- Nell'ambito del pilastro 2 il margine di fondi propri supplementari deve essere costituito in modo da coprire i rischi che non sono presi in considerazione dai requisiti minimi del pilastro 1 o che lo sono solo parzialmente e assicurare così il rispetto di tali requisiti minimi anche in circostanze sfavorevoli, al fine di garantire in qualsiasi momento l'ordinato svolgimento dell'attività aziendale (principio della continuità aziendale o del *going concern*).
- 3
- I requisiti del pilastro 2 hanno inoltre lo scopo di contribuire ad evitare che gli istituti adottino comportamenti prociclici e di rafforzare la stabilità finanziaria generale.
- 4
- La presente circolare precisa la prassi di vigilanza della FINMA relativa all'articolo 45 OFoP (fondi propri supplementari) ed include linee guida per l'attuazione di altre prescrizioni relative al pilastro 2, segnatamente alla procedura interna di pianificazione del capitale.
- 5 *
- La FINMA ha già precisato la propria prassi di vigilanza relativa ad altri aspetti del pilastro 2 nelle circolari Circ. FINMA 08/6 «Rischi di tasso d'interesse – banche», Circ. FINMA 08/24 «Sorveglianza e controllo interno – banche» (controllo dei rischi: nm. 113–126) e Circ. FINMA 10/1 «Sistemi di remunerazione» (remunerazione commisurata ai rischi: nm. 30–38).
- 6

II. Campo di applicazione

- La circolare è destinata alle banche in virtù dell'art. 1 della Legge sulle banche e le casse di risparmio (LBCR; RS 952.0), ai commercianti di valori mobiliari in virtù dell'art. 2 lett. d e dell'art. 10 della Legge sulle borse e il commercio di valori mobiliari (LBVM; RS 954.1) e ai gruppi e conglomerati finanziari in virtù dell'articolo 3c cpv. 1 e 2 LBCR.
- 7
- Per i gruppi finanziari i requisiti relativi ai fondi propri valgono sia a livello di singolo istituto sia a livello di gruppo. In casi straordinari, la FINMA può concedere, valutando il caso concreto dell'istituto, un alleggerimento di dette esigenze.
- 8
- Le grandi banche non rientrano nel campo di applicazione della presente circolare.¹
- 9

¹ In futuro gli istituti d'importanza sistemica (*Systematically Important Banks* o SIB) dovranno disporre di una quota più elevata di fondi propri volta a coprire quelle perdite che non sono già previste dalle esigenze minime secondo i pilastri 1 e 2 (Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria: Banche di rilevanza sistemica globale: metodologia di valutazione e requisito aggiuntivo di assorbimento delle perdite – Testo delle disposizioni no-

III. Margini forfettari di fondi propri secondo il pilastro 2

La FINMA determina l'obiettivo di fondi propri per gli istituti. 10

Per garantire il raggiungimento degli obiettivi di fondi propri, oltre a soddisfare le esigenze minime di fondi propri di cui all'articolo 42 OFoP gli istituti devono disporre di un margine di capitale definito forfettariamente ai sensi dell'articolo 43 OFoP. 11

A. Abrogato

Abrogato 12*

Abrogato 13*

B. Categorizzazione

Nell'ambito di un approccio di vigilanza basato sui rischi, le categorizzazioni sono uno strumento utile per sottoporre a criteri di vigilanza omogenei gli istituti con profili di rischio comparabili. Per definire globalmente le esigenze forfettarie di fondi propri secondo il pilastro 2, la FINMA suddivide i singoli istituti e gruppi finanziari in cinque categorie² in funzione dei seguenti criteri: totale di bilancio, patrimoni gestiti, depositi privilegiati e fondi propri necessari. L'idoneità dei criteri scelti per la categorizzazione è verificata ad intervalli regolari. 14

Le singole categorie sono definite in base ai valori riportati nella tabella allegata. Per l'assegnazione a una categoria specifica devono essere soddisfatti almeno tre dei criteri corrispondenti. Alla fine di ogni anno civile la FINMA riesamina la categorizzazione degli istituti e dei gruppi finanziari e apporta eventuali modifiche con effetto sull'esercizio seguente. 15

Se il singolo istituto e il gruppo finanziario d'appartenenza non possono essere assegnati alla medesima categoria, si considera determinante l'obiettivo di fondi propri più elevato. 16

Se un istituto viene assegnato a una nuova categoria che prevede un obiettivo di fondi propri più elevato, la FINMA concede un termine di transizione specifico all'istituto. 17

C. Fasce di margini di fondi propri in funzione della categoria

I requisiti relativi ai fondi propri supplementari nell'ambito del pilastro 2 sono fissati secondo un approccio decrescente in funzione delle dimensioni e della complessità dell'istituto. 18

vembre 2011). In Svizzera le due grandi banche sono considerate SIB. L'art. 8 cpv. 3 della LBCR rivista prevede che la Banca nazionale svizzera possa individuare altri istituti di rilevanza sistemica per la Svizzera.

² Nella tabella che segue (nm. 20) manca la categoria 1, perché le grandi banche sono escluse dal campo di applicazione della presente circolare e sottostanno a disposizioni specifiche relative ai fondi propri (Titolo quinto OFoP).

Le fasce corrispondenti alle categorie sono definite nella seguente tabella.

19

	Quota di capitale³ che determina l'obiettivo di fondi propri	Quota di capitale al di sotto della quale vengono adottate misure prudenziali immediate e di vasta portata («livello di intervento»)
Categoria 2	13,6-14,4%	11,5%
Categoria 3	12%	11%
Categoria 4	11,2%	10,5%
Categoria 5	10,5%	10,5%

20

D. Qualità dei fondi propri richiesti per raggiungere l'obiettivo di fondi propri

La tabella qui riportata indica la qualità del capitale da detenere nelle singole categorie in riferimento all'obiettivo di fondi propri. La quota di fondi propri che supera dell'8% la quota di capitale complessivo conformemente all'art. 42 OFoP è considerata parte del margine di fondi propri.

20a*

	CET1 (art. 21 e segg. OFoP)	T1 (art. 27 e segg. OFoP) o superiore	T2 (art. 30 e segg. OFoP) o superiore
Categoria 2	8.7%-9.2%	2.1%-2.2%	2.8%-3.0%
Categoria 3	7.8%	1.8%	2.4%
Categoria 4	7.4%	1.6%	2.2%
Categoria 5	7%	1.5%	2%

20b*

La FINMA è abilitata a determinare nel caso specifico le esigenze concernenti la qualità dei fondi propri supplementari nel margine di fondi propri tenendo conto della categoria e della situazione di rischio individuale di un istituto.

20c*

E. Inosservanza del margine di fondi propri

a. Casi previsti di mancato raggiungimento dell'obiettivo di fondi propri

In linea di principio, è ammesso che un istituto non rispetti temporaneamente e con totale cognizione di causa il proprio obiettivo di fondi propri, ad esempio in caso di un'acquisizione o di una fusione.

21

L'istituto è tenuto ad informare anticipatamente la FINMA del mancato raggiungimento previsto del proprio obiettivo e a spiegare in maniera dettagliata come ed entro quale termine prevede di raggiungere nuovamente il proprio obiettivo di fondi propri.

22

In caso di assegnazione a una nuova categoria in seguito a circostanze particolari, come un'acquisizione o una fusione, la FINMA può fissare un termine di transizione specifico all'istituto.

23

³ La quota di capitale risulta dal rapporto tra fondi propri computabili e le posizioni ponderate in funzione del rischio in conformità all'art. 42 cpv. 2 OFoP.

b. Casi imprevisti di mancato raggiungimento dell'obiettivo di fondi propri o di diminuzione dei fondi propri al di sotto del livello di intervento

Se la FINMA constata che la quota di fondi propri di un istituto scende al di sotto dell'obiettivo, essa intensifica l'attività di vigilanza e chiarisce le cause di tale evoluzione di concerto con l'istituto. 24

Se un istituto è fondamentalmente in grado di realizzare utili o di raccogliere nuovi capitali sul mercato alle condizioni vigenti sul medesimo, esso è tenuto ad adottare le misure necessarie per ricostituire il più rapidamente possibile la propria quota di capitale al livello richiesto dell'obiettivo di fondi propri. 25

Se un istituto non è temporaneamente in grado di realizzare utili, per motivi specifici all'istituto stesso o a causa di una crisi del settore finanziario svizzero o internazionale, esso deve dimostrare alla FINMA di aver adottato le misure necessarie indicando il termine previsto per la ricostituzione della quota di capitale al livello richiesto dell'obiettivo di fondi propri. In questo caso la FINMA può concedere termini più lunghi per la ricostituzione dell'obiettivo di fondi propri, tenendo conto della situazione del singolo istituto e del settore finanziario. 26

c. Misure prudenziali per i casi imprevisti di mancato raggiungimento dell'obiettivo di fondi propri o di diminuzione dei fondi propri al di sotto del livello di intervento

Se la FINMA ritiene che i provvedimenti presi dall'istituto non siano sufficienti, essa adotta provvedimenti prudenziali commisurati al mancato raggiungimento dell'obiettivo. 27

In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo di fondi propri, la FINMA può disporre la riduzione o la cessazione del versamento di dividendi, del riacquisto di azioni proprie e dell'erogazione di bonus o esigere un aumento del capitale. 28

In caso di diminuzione dei fondi propri al di sotto del livello di intervento, la FINMA può anche disporre, oltre alle misure di cui al nm. 28, la riduzione degli attivi ponderati in funzione del rischio, la vendita di singoli attivi, nonché l'abbandono di determinati rami di attività. 29

IV. Inasprimento individuale

La FINMA interviene se ritiene che l'obiettivo di fondi propri in virtù del numero III C della presente circolare non copra adeguatamente il profilo di rischio di un istituto o che la gestione del rischio praticata dalla banca non sia commisurata al proprio profilo di rischio. Queste misure sono applicabili fintanto che sussiste una situazione di rischio elevato. 30

La FINMA considera l'adozione di misure di inasprimento individuali in presenza di rischi di concentrazione elevati (ad esempio: campo di attività dell'istituto, controparti, prestiti significativi ad un particolare settore economico, regione, moneta, ecc.), di rischi di rifinanziamento e di liquidità o in caso di complessità e opacità della struttura di un gruppo finanziario. 31

In caso di inasprimento individuale dei requisiti relativi ai fondi propri, la FINMA giustifica la 32

misura nei confronti dell'istituto interessato e, all'occorrenza, emana una decisione.

L'intenzione della FINMA di ordinare un inasprimento individuale dei requisiti relativi ai fondi propri è anticipatamente comunicata agli istituti interessati, cui è data la possibilità di adeguare il proprio profilo di rischio affinché l'adozione della misura prevista da parte della FINMA divenga di fatto superflua. 33

V. Pianificazione del capitale

A. Esigenze fondamentali in materia di pianificazione del capitale

A prescindere dal margine forfettario secondo il nm. 11, la FINMA si aspetta che gli istituti dispongano di una pianificazione del capitale adeguata alla loro situazione e documentata per scritto, sia a livello di gruppo che di singolo istituto. 34

Nel valutare l'adeguatezza del capitale proprio, l'istituto deve costantemente tenere conto della fase attuale del ciclo congiunturale. 35

Nella pianificazione del capitale, gli istituti devono dimostrare di essere in grado di soddisfare le esigenze in materia su un periodo prolungato (orizzonte di 3 anni), anche prendendo in considerazione un rallentamento economico e una riduzione significativa degli utili. Gli assunti alla base della pianificazione del capitale devono essere esposti chiaramente nella documentazione. 36

La FINMA tiene conto dei diversi modelli di attività e dei profili di rischio degli istituti adeguando le esigenze in materia di pianificazione del capitale alle dimensioni dell'istituto, nonché alla natura e alla complessità delle attività da esso esercitate («approccio commisurato»). 37

B. Contenuti della pianificazione del capitale

L'analisi delle esigenze di capitale correnti e future di un istituto rispetto ai suoi obiettivi strategici è uno degli elementi fondamentali della sua pianificazione globale. 38

Una pianificazione del capitale lungimirante deve essere strettamente legata alla pianificazione globale, segnatamente agli obiettivi di utile ed al processo di pianificazione budgetaria dell'istituto. 39

La pianificazione del capitale deve includere una previsione affidabile dei fondi propri disponibili, in funzione dell'andamento dell'attività pianificato e messo a bilancio, degli utili futuri, della politica dei dividendi e delle misure di gestione del capitale previste dalla direzione generale. 40

Alla base della pianificazione del capitale deve esserci una previsione realistica dell'andamento dell'attività. 41

C. Governance e processo

La direzione generale è responsabile dell'allestimento della pianificazione e del processo di pianificazione del capitale. 42

La pianificazione del capitale deve essere sottoposta e convalidata almeno annualmente dal consiglio d'amministrazione. 43

D. Procedura di audit

Indicando l'ampiezza dell'audit, le società di audit prendono posizione in merito all'adeguatezza della pianificazione del capitale. Inoltre, esse determinano gli assunti fondamentali. Nel loro rapporto di audit prudenziale, le società si pronunciano in merito alla pianificazione del capitale degli istituti. 44

La FINMA analizza e verifica la pianificazione del capitale tenendo conto della categoria di appartenenza dell'istituto. 45

VI. Entrata in vigore

La presente circolare entra in vigore il 1° luglio 2011. 46

VII. Disposizioni transitorie

Gli istituti i cui fondi propri si situeranno al di sotto dell'obiettivo fissato nella presente circolare alla data del 1° luglio 2011, avranno tempo fino al 31 dicembre 2016 al più tardi per conformarsi a tale esigenza. 47

Sulla base di una richiesta motivata, la FINMA può concedere ad un istituto o a un gruppo finanziario un termine di transizione più lungo per il raggiungimento del proprio obiettivo di fondi propri. 48

Gli istituti devono allestire una pianificazione del capitale secondo i nm. 34–43 per la prima volta per gli esercizi 2012–2014 entro il 31 marzo 2012. 49

Abrogato 50

Categorizzazione degli istituti

	Criteri (in miliardi di CHF)	
Categoria 1 ⁴	Totale di bilancio	≥ 250
	Patrimoni gestiti	≥ 1'000
	Depositi privilegiati	≥ 30
	Fondi propri necessari	≥ 20
Categoria 2	Totale di bilancio	≥ 100
	Patrimoni gestiti	≥ 500
	Depositi privilegiati	≥ 20
	Fondi propri necessari	≥ 2
Categoria 3	Totale di bilancio	≥ 15
	Patrimoni gestiti	≥ 20
	Depositi privilegiati	≥ 0,5
	Fondi propri necessari	≥ 0,25
Categoria 4	Totale di bilancio	≥ 1
	Patrimoni gestiti	≥ 2
	Depositi privilegiati	≥ 0,1
	Fondi propri necessari	≥ 0,05
Categoria 5	Totale di bilancio	< 1
	Patrimoni gestiti	< 2
	Depositi privilegiati	< 0,1
	Fondi propri necessari	< 0,05

Affinché un istituto sia classificato all'interno di una categoria, devono essere soddisfatti almeno tre dei criteri indicati.

⁴ Solo le grandi banche escluse dal campo di applicazione della presente circolare soddisfano i criteri della categoria 1.

Elenco delle modifiche



Questa circolare è modificata come segue:

Modifiche del 5° luglio 2012 entrate in vigore il 1.1.2013.

nuovi nm.	20a – 20c
nm. abrogati	12 – 13 e 50

Sono stati modificati i rimandi all'Ordinanza sui fondi propri (OFoP; RS 952.03) nella versione che entrerà in vigore il 1.1.2013.

Modifiche entrate in vigore il 1.1.2013.

nm. modificati	1, 5
----------------	------